



## COMUNE DI SAN BELLINO

### Provincia di Rovigo

Sede: Piazza E. Galvani, 2 - Cap. 45020 - Tel. 0425/703009 - Fax 0425/703259  
E-mail : [anagrafe@comune.sanbellino.ro.it](mailto:anagrafe@comune.sanbellino.ro.it) - Pec: anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it

## Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello (art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

### IL SINDACO

### INVITA

tutti coloro che, non essendo già iscritti negli Albi in oggetto, sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi (maschili e femminili) dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

Le domande indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli, in distribuzione presso l'Ufficio elettorale comunale, dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire al protocollo comunale **entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.**

Essendo l'Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

**Dalla Residenza municipale, 11 marzo 2025**

**IL SINDACO  
f.to D'Achille Aldo**

---

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

**Art. 9** I Giudici Popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10** I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12** Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.